

COMUNE DI PIAN CAMUNO

Provincia di Brescia

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Nota integrativa

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica dell'assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
8. dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36

per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato stanziato al 55 per cento, nel triennio 2017/2019 la normativa prevede:

- 2017 – accantonamento pari almeno al 70 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2018 – accantonamento pari almeno all'85 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2019 e successivi - l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La normativa sopra citata ha subito l'ennesima variazione con il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017. Gli accantonamenti per il periodo 2018/2021 sono stati così stabiliti:

- 2018 – accantonamento pari almeno al 75 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2019 – accantonamento pari almeno al 85 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2020 – accantonamento pari almeno al 95 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2021 – accantonamento al 100 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi in ciascuno degli anni del primo triennio.
3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

L'attività posta in essere a decorrere dal 2016 da parte degli uffici comunali di recupero bonario e coattivo di somme ancora non rimosse, ha consentito una buona riduzione dei residui attivi e, pertanto, una riduzione delle medie da applicare per il calcolo del FCDE 2018 e successivi.

Per quanto sopra, in un'ottica di azione assolutamente prudentiale, si è provveduto all'inserimento in bilancio dell'intero FCDE per il triennio 2020/2022 come di seguito indicato:

2020 2021 2022

€ 127.974,85 € 132.927,37 € 134.149,13

Si evidenzia che in questa fase il FCDE è più elevato rispetto alla previsione degli anni precedenti in quanto alla data odierna risultano molto elevati gli accertamenti afferenti entrate 2019 in fase di riscossione (es: fatturazione servizio idrico avvenuta il 28/10/2019 – termine previsto per il pagamento 16/12/2019). Tale somma potrà essere rideterminata ed eventualmente ridotta, qualora vi fossero i presupposti, in fase di gestione del bilancio 2020 con variazione.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto lo stato attuale delle cause in corso non fanno presumere il pagamento di indennizzi.

Si precisa che il Comune di Pian Camuno ha già accantonato nel proprio avanzo di amministrazione 2018 una quota di Euro 5.000,00 in via prudenziale. In fase di consuntivo 2019 l'ufficio tecnico (responsabile per tale voce) valuterà il suo mantenimento o meno nelle somme accantonate.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

I bilanci delle società relative all'esercizio 2018 sono ancora stati approvati e nessuna delle società partecipate dal Comune risulta in perdita.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

L'attuale sindaco del comune di Pian Camuno è stato eletto nel 2016. Nel rendiconto 2017 e 2018 è stata accantonata la quota di complessivi Euro 3.048,45 determinata come da scheda seguente:

	2016	2017	2018	2016/2018	2019	tot periodo
ifm	€ 1.035,13	€ 1.774,50	€ 1.774,50	€ 4.584,13	€ 1.774,50	€ 6.358,63
irap	€ 87,99	€ 150,83	€ 150,83	€ 389,65	€ 150,83	€ 540,48
	€ 1.123,12	€ 1.925,33	€ 1.925,33	€ 4.973,78	€ 1.925,33	€ 6.899,11

Detta quota di avanzo presunto è stata applicata al bilancio di previsione 2019.

Nel bilancio 2019 è stato applicato avanzo di amministrazione per questa voce di spesa, per complessivi di Euro 4.973,78. L'indennità di fine mandato maturata nel corso del 2019 (inclusa IRAP) è pari a complessivi Euro 1.925,33.

Pertanto, si presume un avanzo di amministrazione che includa anche il complessivo importo di Euro 6.899,11, che è stato applicato al bilancio 2020 a finanziamento dell'indennità fine mandato del sindaco anni precedenti.

4. Accantonamento 10% entrate da alienazioni immobili

L'art.56-bis, comma 11, della legge 98/2013, così come modificato dalla L.125/2015, impone agli enti territoriali di destinare, in via prioritaria la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile all'estinzione anticipata dei mutui.

Nel corso del 2018 sono state alienate aree per Euro 65.048,00. Si è provveduto pertanto ad applicare nel bilancio di previsione 2019 la quota di Euro 6.504,80, finanziata con avanzo presunto di amministrazione 2018 a finanziamento della spesa presunta per estinzione anticipata di mutui.

Il comma 866, articolo 1, della Legge 205/2017 consente agli enti locali di destinare, per il triennio 2018-2020, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Non avendo provveduto nel corso del 2019 ad estinguere anticipatamente alcun mutuo, sfruttando la succitata possibilità concessa dal citato comma 866, articolo 1, della Legge 205/2017 tale somma di Euro 6.504,80 è stata applicata al bilancio 2020 per finanziare quota capitale di ammortamento mutui di cui al titolo IV delle spese.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge (dato presunto: Euro 229.226,97 come da tabella di seguito riportata):

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	373.966,14
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	184.318,76
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2019	7.818.208,94
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	8.189.163,39
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	118.556,56
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	150.218,85
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	10.234,23
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	229.226,97
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019
	229.226,97
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Parte accantonata	
	B) Totale parte accantonata
	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (tfm sindaco + 10% alienazione aree anni precedenti)	13.403,91
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata
	13.403,91
Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti
	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	215.823,06
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	13.403,91
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
	13.403,91

La tabella sopra riportata non tiene ancora conto dell'accantonamento per fondo crediti dubbia esigibilità 2019 (nel 2018 si è provveduto ad accantonare nell'avanzo la somma di Euro 129.102,73). Ipotizzando un importo di Euro 130.000,00, l'avanzo di amministrazione risulta comunque capiente.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato conseguito:

- applicando l'avanzo per la sola parte destinata all'indennità di fine mandato del sindaco e per quota capitale ammortamento mutui per complessivi Euro 13.403,91. Non si è fatto uso per il triennale in oggetto, dei proventi delle concessioni edilizie in parte corrente visto che tali risorse sono state interamente destinate al finanziamento delle spese di investimento.
- Utilizzando in conto capitale l'entrata corrente di Euro 15.000,00 nel 2020 (Euro 15.200,00 nel 2021, Euro 15.500,00 nel 2022) relativa alla capitalizzazione dell'affitto del bar sport Santa Giulia in forza di idoneo contratto.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data attuale, non essendo ancora ultimata da parte degli uffici la verifica dell'esigibilità entro il 2019 delle voci di propria competenza, le spese in bilancio 2019 sono considerate esigibili entro il 31/12/2019 e, pertanto, non risulta costituito nel 2020 il fondo pluriennale vincolato.

Qualora, a seguito di detta verifica, entro il 31/12/2019 emergesse la necessità di rinviare l'esigibilità ad anni successivi, il responsabile del servizio finanziario provvederà ad apportare al bilancio le necessarie variazioni.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento per complessivi Euro 1.075.000,00 così distinti per le singole annualità:

Anno 2020: Euro 775.000,00

Anno 2021: Euro 300.000,00

Anno 2022: Euro 0,00

Per ciascuno degli anni di riferimento:

- si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti di legge;
- sono stati inseriti in bilancio gli oneri afferenti le quote di ammortamento (conto capitale e interessi)

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Pian Camuno non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.


Partecipazioni comunali:

Società

Per quanto attiene l'anno 2019, è in corso la redazione del Piano di Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni comunali. Non essendo comunque intervenute variazioni, nella presente nota integrativa si tiene conto dell'ultima verifica formale approvata dal

Consiglio Comunale l'8 novembre 2018, con deliberazione n.40. Quella che segue è la situazione scaturita da tale atto:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



Partecipazioni dirette

- VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
- COGEME SPA
- SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.vallecamonicaservizi.it>

La società ha per oggetto principale:

- * la produzione, il trasporto, il trattamento, la distribuzione del gas naturale per qualsiasi uso;
- * la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, ecc. di rifiuti solidi urbani;
- * la captazione, l'acquisto, il sollevamento, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dell'acqua, e la vendita per usi plurimi, nonché la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di rifiuto.

La società è stata costituita con atto del 14/12/2001 (termine: 31/12/2050) ed il Comune di Pian Camuno detiene lo 0,9401% (capitale versato e sottoscritto pari ad Euro 317.853,00)

Nell'ultimo quinquennio ha chiuso i propri bilanci in utile.

SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL

Codice Fiscale e Partita IVA 03432640989

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.sivsrl.eu>

ENTI ASSOCIATI: Comuni della Valle Camonica.

Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 di cui il 2,17% del Comune di Pian Camuno (capitale sottoscritto e versato di Euro 2.172,00)

La società ha per oggetto principale la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Solo nell'anno 2014 (anno della sua costituzione, nel quale è stata inattiva) ha chiuso il proprio bilancio in perdita. Dal 2015 al 2018 i bilanci sono sempre stati chiusi in utile.

COGEME SPA

Cod. Fisc. 00298360173 - P.IVA 00552110983

Con sede in Rovato (BS) – in Via XXV Aprile 18

Sito web: <http://www.cogeme.net>

Sono soci di Cogeme spa n.68 comuni della Provincia di Brescia, la società Comunità di Zona s.r.l. e la Comunità Montana di Valle Camonica. Il capitale versato ammonta ad Euro 4.115.910,30, di cui Euro 359,60 del Comune di Pian Camuno (0,009%). La società è stata costituita il 28/07/1970 (termine: 31/12/2050) e ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci e tutte le attività previste dallo statuto.

Nell'ultimo quinquennio ha chiuso i propri bilanci in utile.

Società

Partecipazioni indirette

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Codice Fiscale e Partita IVA 0234049420980

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.vcsvendite.it>

partecipata dal Comune di Pian Camuno attraverso la soc. Valle Camonica Servizi srl. Quest'ultima possiede interamente la Valle Camonica Servizi Vendita spa e, pertanto, la partecipazione indiretta del Comune di Pian Camuno è dello 4,9165%

BLU RETI GAS SRL - partecipata dal Comune di Pian Camuno attraverso la soc. Valle Camonica Servizi srl. Quest'ultima possiede interamente Blu Reti Gas srl e, pertanto, la partecipazione indiretta del Comune di Pian Camuno è del 4,9165%

Codice Fiscale e Partita IVA 03737190987

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.blureti.it/>

Dal 2015, anno della sua costituzione, ha chiuso i propri bilanci in utile.

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL – Oltre che ad essere una società partecipata direttamente dal comune, questa è anche partecipata indirettamente attraverso il Consorzio Servizi Valle Camonica. Quest'ultimo partecipa Valle Camonica Servizi srl con una quota del 87,67%, pertanto, la partecipazione indiretta del Comune di Pian Camuno è del 3,98%

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.vallecamonicaservizi.it>

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

nessuna

Pian Camuno, 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Cavallini dott.ssa Cinzia

